

CIRCOLARE N. 1/2021

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: i nuovi crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Con la presente sono ad informare che nell'ambito della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) sono stati introdotti nuovi crediti d'imposta, spettanti alle imprese ed ai lavoratori autonomi residenti in Italia, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia; sono esclusi dal beneficio fiscale: le autovetture (veicoli di cui all'art. 164 comma 1 TUIR), beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni.

Investimenti in beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A della L. 232/2016 (Finanziaria 2017) – v. all. 1.

Per un importo dell'investimento fino a Euro 2,5 milioni di costi ammissibili spetta un credito d'imposta del:

- 50% se l'investimento è effettuato nel periodo 16/11/2020-31/12/2021 (o entro il 30/06/2022 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2021);
- 40% se l'investimento è effettuato dall'01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022).

Investimenti in beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B della L. 232/2016 (Finanziaria 2017) – v. all. 2.

Per un importo dell'investimento fino a Euro 1 milione di costi ammissibili spetta un credito d'imposta del 20% se l'investimento è effettuato nel periodo 16/11/2020-31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2021).

E' necessario precisare che il beneficio Industria 4.0 è strettamente correlato al concetto di interconnessione e integrazione automatizzata e che il requisito dell'interconnessione deve essere presente anche nei periodi d'imposta successivi, in quanto **l'impresa deve costantemente ed effettivamente operare in modalità 4.0.**

La circolare n. 177355 del 23 maggio 2018 ha stabilito che per **interconnessione** deve intendersi:

- lo scambio di informazioni con sistemi interni (ad es. sistema gestionale, altre macchine dello stabilimento ecc) e/o esterni (ad es. clienti, fornitori, altri siti, ecc) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;
- l'identificazione univoca, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.



Inoltre i beni del primo gruppo dell'allegato A devono anche soddisfare il requisito della **integrazione automatizzata** con il sistema logistico della fabbrica, che può essere integrazione fisica o informativa, o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo (v. circolare 4/E del 2017).

Investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette tabelle A e B.

Per un importo dell'investimento fino a Euro 2 milioni di costi ammissibili per i beni materiali e di Euro 1 milione per i beni immateriali per ciascun periodo di seguito indicato spetta un credito d'imposta del:

- 10% (o 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di lavoro agile) se l'investimento è effettuato nel periodo 16/11/2020-31/12/2021 (o entro il 30/06/2022 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2021);
- 6% se l'investimento è effettuato dall'01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l'ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022).

Si precisa che per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni ed il costo del bene è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Inoltre il credito d'imposta non è tassato ai fini IRES/IRPEF/IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni come ad esempio la Sabatini e non riduce il costo ammortizzabile del bene.

Per gli investimenti in beni di cui alle predette tabelle A e B il credito in esame è utilizzabile dall'anno in cui è avvenuta l'interconnessione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti in beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B effettuati entro il 31/12/2021, da parte di soggetti con ricavi/compensi fino a Euro 5 milioni, il credito in esame è utilizzabile interamente nell'anno di entrata in funzione con il mod. F24, mentre per i soggetti con ricavi/compensi sopra i 5 milioni il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti in beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B effettuati dall'01/01/2022 al 31/12/2022, il credito in esame è utilizzabile dall'anno in cui è avvenuta l'entrata in funzione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

Ai fini della compensazione non sono applicabili i limiti previsti per le compensazioni (Euro 700 mila annui e Euro 250 mila per i crediti da indicare in RU) e non opera la previsione che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a Euro 1.500.

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B sopra citate, è richiesta:

- le fatture/documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni in esame "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020";
- un'apposita comunicazione al MISE;
- la predisposizione di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a Euro 300

UMBERTO GIUPPONI

Dottore Commercialista

mila la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentate ai sensi della L. 445/2000.

A disposizione per ogni chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 15 febbraio 2021

Dott. Umberto Giupponi
